

ESTRATTO CONDIZIONI

FURTO PENSIONATI CRED. COOP. ROMAGNOLO

Il Credito Cooperativo Romagnolo ha stipulato polizza convenzione con la Compagnia di assicurazione Bcc Assicurazioni S.p.A. al fine di tutelare i titolari del conto pensione contro il rischio furto alle condizioni meglio descritte negli articoli che seguono. Nel testo, con la parola Società viene designata la Compagnia di Assicurazione, con la parola Istituto Contraente la Banca, con la parola Assicurato il titolare del conto pensione della Banca stessa. Si precisa che per alcuni articoli non si è riportato il testo in quanto sono di competenza esclusiva della Banca.

DEFINIZIONI

Qualora nella polizza siano riportate le seguenti denominazioni, ad esse si attribuisce il significato qui precisato:

la Compagnia

si intende Bcc assicurazioni spa;

Contraente

si intende il Credito Cooperativo Romagnolo;

Assicurato

si intende il titolare del "conto pensione" ed ogni altro soggetto che sottoscriva l'apposito modello di adesione. In caso di rapporto cointestato a più persone fisiche l'indennizzo si intende ridotto in proporzione al numero dei cointestatari;

Valori

denaro, carte valori, titoli di credito in genere, oggetti di metallo prezioso (oro, argento, ecc.), perle, orologi, pietre preziose nonché capi di abbigliamento personali (giacche, cappotti, indumenti di pelle) escluso pellicce;

Indennizzo per sinistro

il massimo indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa, resta convenuto in € 1.032,90 anche nel caso in cui l'Assicurato sia titolare di più rapporti, con franchigia fissa di € 25,82 per sinistro.

Fermo il massimo indennizzo sopra indicato e la medesima franchigia, viene garantito anche il cointestatario e, in mancanza, il coniuge. In caso di più cointestatari la garanzia opera solo a favore dei primi due. Viene garantito anche il rimborso delle spese sostenute per il rifacimento di chiavi, copie di documenti quali patenti, ecc. e spese per ammortamento titoli.

Estensione territoriale

l'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Le sotto indicate condizioni particolari prevalgono in caso di discordanza rispetto alle condizioni generali di seguito riportate.

1. Oggetto dell'assicurazione

Si assicurano i valori, come sopra definiti, contro:

a) Rapina

sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, l'assicurazione è estesa al caso in cui la persona venga costretta a consegnare i valori e/o le cose assicurate mediante violenza o minaccia sia verso di essa sia verso altre persone.

b) Furto con destrezza

limitatamente ai casi in cui la persona in possesso dei valori e/o delle cose assicurate ha indosso o a portata di mano i valori e/o le altre cose assicurate.

c) Scippo

furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori e/o le cose assicurate.

d) Furto in seguito ad improvviso malore

della persona in possesso dei valori e/o delle cose assicurate, commessi sulla persona dell'Assicurato del cointestatario e/o del coniuge.

La garanzia è prestata a condizione che la persona in possesso dei valori sia di età, non inferiore a 30 anni. Per tanto, tra i documenti da presentare in caso di sinistro alla Società, oltre a quelli previsti al seguente punto 4, occorre che sia presentato un documento anagrafico dal quale risulti lo stato di famiglia o l'età del titolare e/o del coniuge.

2. Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni determinati o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da famigliari dell'Assicurato o da persone con lui conviventi;
 - da dipendenti del Contraente o dell'Assicurato; "
- b) i danni avvenuti in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, od altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazioni di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o di autorità di fatto o di diritto, a meno che L'assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

3. Somma assicurata e forma di garanzia

La somma assicurata sia per il titolare che per il cointestatario e/o coniuge è di €1.032,90 per sinistro e per annualità assicurativa, con franchigia fissa di € 25,82 per sinistro.

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto", e cioè senza applicazione della regola proporzionale prevista all'art. 1907 del C.C..

I valori recuperati spetteranno all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società.

4. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve, entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, darne avviso al Contraente tramite lo sportello presso il quale è instaurato il rapporto, specificando le circostanze dell'evento e l'importo del danno e una fotocopia della denuncia fatta all'autorità competente.

L'Assicurato deve inoltre:

- a) fornire al Contraente, entro i 15 giorni successivi, una distinta particolareggiata dei valori sottratti;
- b) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire se la legge lo consente o salvo il diritto alla rifusione delle spese la procedura di ammortamento;
- c) adoperarsi immediatamente nel modo più efficace, per il recupero dei valori sottratti.

Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione della somma assicurata rispetto ai valori sottratti anche se l'ammontare delle spese e se, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato che non adempie in tutto od in parte gli obblighi di cui sopra perde il diritto all'indennità.

5. Determinazione dell'ammontare dell'indennizzo

L'ammontare dell'indennizzo, nel caso in cui i beni non siano recuperabili, è dato dal valore commerciale dell'ente corrispondente al valore a nuovo decurtato del deprezzamento per usura vetustà.

Nel caso di recupero del bene l'indennizzo è dato dalla differenza tra l'entità del valore da considerare come indicato, al momento del sinistro, o quello dopo il sinistro.

6. Assicurazione presso diversi assicuratori

Fiesta confermato che la validità delle garanzie a favore degli Assicurati non è infirmata dalla contemporanea esistenza di altre assicurazioni contro i rischi previsti dal presente contratto con la sottoscrizione ad altre Società, restando inteso che e pienamente operante l'art. 1910 del C.C..

Contraente ed Assicurato sono esonerati dall'effettuare qualsiasi preventiva comunicazione, eccettuato il caso di sinistro.

7. Esonero responsabilità del Contraente

Il Contraente stipula la presente polizza nell'interesse dei propri clienti, restando esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine dell'assicurazione del presente contratto per i rapporti sorgenti tra Assicurati e Società.

8. Competenza territoriale

Si conviene che per ogni controversia, derivante dall'applicazione del presente contratto, e competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione Generale del Contraente.

DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Nel testo che segue si intende per:

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione

il contratto di assicurazione;

Contraente

il soggetto che stipula l'assicurazione;

Franchigia

la somma che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;

Indennizzo

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Polizza

il documento che prova l'assicurazione;

Premio

la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Rischio

la probabilità che si verifichi il sinistro;

Scoperto

la percentuale dell'importo liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;

Sinistro

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

Società

l'impresa assicuratrice.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Art.1892, 1893 e 1894 C.C.

Art.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C.

Art.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'Art.1898 C.C.

Art.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art.1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art.7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.9 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Art.11 - Rischio assicurato

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso degli stessi.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Art.12 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
 - b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
 - c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
 - d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - 1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - 2) da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - 3) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - 4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
 - e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazioni, incustoditi.
- Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi;
 - g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art.13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.14 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;

- b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art.1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Art.15 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art.16 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza per avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art.17 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.14;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.16, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art.18 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate - col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Art.19 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art.20 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a Primo Rischio Relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo, potranno essere reintegrati nei valori originali; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente tra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art.6.

Art.21 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art.22 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota

proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art.23 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'Art.12, lettere c) e d).

Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento, può richiedere:

- a) l'attestazione del tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- b) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

Art.24 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.